

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale – Via Università 4, Modena

Decreto n.316

IL RETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la Legge 421 /92 e in particolare il comma 1 dell' art 2;

VISTA Legge 15 maggio 1997 n. 127 e in particolare l' art. 17 comma 109;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01 luglio 2005.

DECRETA

ARTICOLO 1

È emanato il “Regolamento per l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2

Il “Regolamento per l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nell'albo ufficiale dell'Università.

Modena, li 01.07.2005

IL RETTORE
F.to Prof. Gian Carlo PELLACANI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale – Via Università 4, Modena

Regolamento per l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici

Art. 1 - (Norme generali)

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,
2. L'assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2 - (Assunzioni a tempo determinato)

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, è disposta dal Direttore Amministrativo su motivata richiesta del Direttore del Centro Linguistico D'Ateneo.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo di norma se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa.

Art. 3 - (Assunzioni a tempo indeterminato)

L'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, sulla base dell'individuazione del relativo fabbisogno effettuata dai competenti organi accademici.

Art. 4 - (Bando di selezione)

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Amministrativo.
2. Il bando di selezione deve indicare le modalità di svolgimento della selezione stessa, le modalità e i tempi per la convocazione dei candidati ovvero l'avviso per la determinazione del calendario delle prove, il termine per la presentazione delle domande, il numero dei posti, la lingua a cui i posti si riferiscono, i requisiti per la partecipazione, la durata e tipologia del rapporto di lavoro nonché l'articolazione oraria dello stesso nei limiti previsti dall'art.51 C.C.N.L. 07.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro che viene offerto.

3. Il bando di selezione è affisso all'albo dell'Università ed inserito nell'apposita pagina del sito internet WEB dell'Università. Al bando di selezione è data immediatamente adeguata pubblicità e diffusione, in particolare attraverso avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione locale ovvero su giornali a diffusione nazionale.

04. Il termine per la presentazione delle domande, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di affissione all'albo del bando e non superiore a 40 giorni dalla data medesima, è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso.

Art. 5 - (Requisiti generali di ammissione)

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
- b) idonea qualificazione e competenza;
- c) madrelinguismo.
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) idoneità fisica a svolgere l'attività.

2. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.

3. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

4. L'avviso di selezione potrà individuare di volta in volta le aree disciplinari cui la laurea o il titolo universitario straniero deve appartenere. La valutazione della congruità del diploma di laurea o del titolo straniero è effettuata dalla commissione selezionatrice di cui al successivo art.7.

Art. 6 - (Domanda e termini di ammissione alla selezione)

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.

2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono essere allegati:

- a) la laurea o il titolo universitario straniero - in originale o in copia autentica oppure certificato dell'Istituzione universitaria che ha rilasciato il titolo;
- b) i titoli che si intendono far valere (in originale o in copia autentica);
- c) curriculum vitae;
- d) elenco dei titoli allegati.

3. In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione titoli dichiarati nella domanda ma non allegati, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione.

Art. 7 - (Commissione selezionatrice)

La commissione selezionatrice è nominata dal Direttore Amministrativo ed è formata da tre componenti scelti tra professori di ruolo e ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata , designati dal Direttore del Centro linguistico d'Ateneo. La

Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I° o II° fascia ovvero da un ricercatore confermato.

Art. 8 - (Criteri di selezione per le assunzioni a tempo indeterminato)

1. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato si svolgono per titoli, prova scritta e colloquio.

2. Per la valutazione la commissione dispone di 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli 30 alla prova scritta e 30 alla prova orale.

Costituiscono oggetto di valutazione i titoli scientifici, professionali e didattici, l'attività prestata con contratto a tempo determinato ai sensi del CCNL di comparto vigente.

3. La commissione giudicatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle altre prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti nelle singole prove, inoltre valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato del madrelinguismo, del titolo di studio richiesto e della sua congruità. Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo di tali requisiti, la commissione, senza procedere ad ulteriore esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione.

4. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.

5. In caso di parità di punteggio, tra i candidati aspiranti, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.

6. Esaurite le procedure di selezione, con decreto è approvata la graduatoria definitiva e sono dichiarati i vincitori.

7. La graduatoria formata a seguito di selezioni per assunzione di collaboratori a tempo indeterminato resta valida per un periodo di due anni, che decorre dalla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

8. Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito di selezioni a tempo indeterminato saranno valide anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario nei limiti previsti dall'art.51 C.C.N.L. 07.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.

Art. 9 - (Criteri di selezione per le assunzioni a tempo determinato)

1. Le selezioni per le assunzioni a tempo determinato si svolgono per titoli e colloquio.

2. Per la valutazione la commissione dispone di 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.

Costituiscono oggetto di valutazione i titoli scientifici, professionali e didattici, l'attività prestata con contratto a tempo determinato ai sensi del CCNL di comparto vigente.

3. La commissione giudicatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, nonché delle altre prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti nelle singole prove inoltre valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato del madrelinguismo, del titolo di studio richiesto e della sua congruità. Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo di tali requisiti, la commissione, senza procedere ad ulteriore esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione.

4. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

5. In caso di parità di punteggio, tra i candidati aspiranti, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.

6. Esaurite le procedure di selezione, con decreto è approvata la graduatoria definitiva e sono dichiarati i vincitori,

7. La graduatoria formata a seguito di selezioni per assunzione di collaboratori a tempo determinato resta valida per un periodo di due anni, che decorre dalla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Art.10 - (Norma di rinvio)

1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, i principi e le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di emanazione del relativo decreto rettorale.